

REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE
approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 23/06/2025

Indice

CAPO I - Principi generali.....	3
Art. 1.....	3
Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	3
Art. 2.....	4
Destinatari	4
Art. 3	4
Gruppo di lavoro	4
Art. 4.....	5
Limite soggettivo dell'incentivo	5
Art. 5	5
Disciplina dell'incentivo	5
CAPO II - Incentivo per lavori.....	6
Art. 6	6
Disciplina delle varianti.....	6
Art. 7	6
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	6
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture.....	8
Art. 8	8
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	8
CAPO IV - Norme comuni	9
Art. 9	9
Principi in materia di valutazione	9
Art. 10.....	9
Attività articolate e singole	9
Art. 11.....	9
Assegnazioni coincidenti di più attività	9
Art. 12.....	9
Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	9
Art. 13.....	10
Liquidazione dell'incentivo	10
Art. 14.....	10
Informazione e confronto	10

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), si applica agli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture processati a far data dal 1° aprile 2023.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

L'attuale revisione si rende necessaria per adeguamento al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, il cosiddetto Correttivo.

Il regolamento così revisionato si applica agli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture processati a far data dal 1° gennaio 2025

CAPO I - Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche relative a lavori, servizi e forniture di cui al c. 2, art 45 del Codice, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione; a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, sono da intendersi tutte le figure dipendenti della SA elencate nell'allegato I.10 o come eventualmente sostituito – così come richiamato dall' art. 45 comma 1 del D. Lgs 36/2023;

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico della Stazione appaltante.

3. L'importo di cui al comma 2 dell'art 1 del presente regolamento, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art 1 del presente regolamento, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi del comma 3 art 45 del D. Lgs 36/2023, per una quota dell'80% e come disciplinato nei successivi art. 4 e 5 del presente regolamento.

b) Il restante 20 % delle risorse finanziarie sarà destinato a acquistare beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, per:

- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. Così come determinate dal comma 7 art 45 del D. Lgs 36/2023.
- L'importo del 20% è incrementato:
 - delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 15;

Sono comunque esclusi dal calcolo del 20% le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti della SA, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice per tutte le procedure relative ai servizi, alle forniture e ai lavori.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti dipendenti della SA che svolgono le seguenti attività tecniche:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione Fondazione individua con apposito provvedimento del direttore generale il responsabile unico di progetto (di seguito RUP) cui affidare unitamente o distintamente le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e rendicontazione per ogni singola procedura di affidamento.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro.
3. Il gruppo di lavoro è formato da dipendenti individuati di volta in volta dal RUP. L'individuazione cercherà di garantire la giusta rotazione e il coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. I RUP indicati nel provvedimento della Direzione generale e i componenti del gruppo di lavoro assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub

procedimenti e delle attività assegnate.

5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 15.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Adottando Fondazione Milano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento – art 45 comma 4 D.lgs 3672023
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al art. 1, comma 3 lettera b) del presente regolamento. Incrementa altresì le stesse la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

Art. 5

Disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 del D. Lgs 36/2023.

Sono inclusi nell'incentivazione di cui al presente Regolamento:

a) le procedure non aggiudicate o risultate deserte

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 6

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 7

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	<u>25%</u>
Programmazione della spesa per investimenti	<u>3%</u>
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	<u>3%</u>
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	<u>3%</u>
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	<u>3%</u>
Redazione del progetto esecutivo	<u>3%</u>
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	<u>5%</u>
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	<u>3%</u>
Predisposizione dei documenti di gara	<u>3%</u>
Direzione dei lavori	<u>15%</u>
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	<u>5%</u>
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	<u>15%</u>
Collaudo tecnico-amministrativo	<u>5%</u>
Regolare esecuzione	<u>7%</u>
Collaudo statico	<u>2%</u>
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate tra i dipendenti che partecipano alla ripartizione degli incentivi della quota 80 %.

4. Parimenti nelle procedure quali affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste, si riconosce l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo riparametrata tra i dipendenti che partecipano alla ripartizione degli incentive della quota 80%.

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 8

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività Tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	40%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10%
Redazione del progetto (livello unico) gara	5%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	10%
Verifica requisiti OE	5%
Regolare esecuzione	5%
Verifica di conformità	5%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate tra i dipendenti che partecipano alla ripartizione degli incentive della quota 80 %.
4. Parimenti nelle procedure quali affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste, si riconosce l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo riparametrate tra i dipendenti che partecipano alla ripartizione degli incentive della quota 80%.

CAPO IV - Norme comuni

Art. 9

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella.
Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura*.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di valutazione di cui all'art.14 del presente regolamento.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile al Direttore generale e al Responsabile RU per quanto di rispettiva competenza.

** A tal riguardo, vedasi la sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile*

Art. 10

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 11

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 12

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione

lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sottostante.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 13

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, con la prima retribuzione utile.
3. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente:
 - il tipo di attività assegnata;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 14

Informazione e confronto

L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.